



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”
AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023
DELLA SOCIETA’ VALT PLASTIC S.R.L.**

Valt Plastic S.r.l.

Berbenno di Valtellina (SO), via Industriale 497 - CAP 23010

C.F. e n.iscr. al Registro Imprese 00109760140

N. REA SO - 28890 | P. IVA 00673570149

Capitale sociale euro 102.775,00 | vers. euro 102.775,00

pec: valtplastic@legalmail.it

Sommario

<i>Premessa e riferimenti normativi</i>	<i>4</i>
<i>Obiettivi del documento.....</i>	<i>4</i>
<i>Ambito di applicazione.....</i>	<i>5</i>
<i>1. Definizioni.....</i>	<i>6</i>
<i>2. Soggetti Segnalanti.....</i>	<i>7</i>
<i>3. Le Segnalazioni.....</i>	<i>7</i>
3.1 L'oggetto delle Segnalazioni	7
3.2 Il contenuto minimo della Segnalazione	8
<i>4. I Canali di Segnalazione interni.....</i>	<i>9</i>
4.1. Le Segnalazioni in forma scritta.....	9
4.2. La Segnalazione in forma orale tramite richiesta di incontro in presenza.....	10
<i>5. Il procedimento di gestione delle Segnalazioni.....</i>	<i>10</i>
5.1. Il Gestore delle Segnalazioni di VALT	10
5.2. Il procedimento di gestione delle Segnalazioni.....	11
5.3. Ricezione e registrazione della Segnalazione (1).....	11
5.4. Classificazione preliminare della Segnalazione (2).....	12
5.5. Attività di indagine e riscontro al Segnalante (3).....	13
5.6. Conclusione del procedimento (4)	13
5.7. Archiviazione e conservazione della documentazione (5)	14
<i>6. Il Canale di Segnalazione esterno e la divulgazione</i>	<i>14</i>
<i>7. Tutele e divieto di ritorsione</i>	<i>15</i>
7.1. Obbligo di riservatezza.....	16
7.2. Divieto di ritorsione	16
7.3. La limitazione di responsabilità.....	18
<i>8. Il trattamento dei dati personali</i>	<i>18</i>
<i>9. Il sistema disciplinare</i>	<i>19</i>
<i>10. Pubblicazione della Procedura.....</i>	<i>20</i>

Versione documento	Data rilascio	Autore
1.0	27/03/2025	Avv. Marco Rinaldi

Sezione I

INTRODUZIONE

Premessa e riferimenti normativi

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (di seguito **“Decreto WB”**). Il Decreto WB è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le sue disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Con tale novella è stata profondamente aggiornata la materia delle segnalazioni, in particolare con riferimento al perimetro di applicazione della normativa, ora ben più ampio rispetto al passato (dove le segnalazioni erano tipicamente legate alla sola normativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001). Sono state poi introdotte importanti novità con riferimento all’oggetto delle segnalazioni, ai soggetti segnalanti e alla loro protezione, al divieto di ritorsione e ai canali per la gestione delle segnalazioni che gli enti sono tenuti a predisporre e implementare.

Inoltre, dal momento che la gestione delle segnalazioni implica il trattamento di dati personali, il Decreto WB introduce un espresso richiamo al Regolamento (UE) 2016/679 (**“GDPR”**) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (**“Codice della Privacy”**), che trovano piena applicazione.

Accanto al Decreto WB, è opportuno tenere in considerazione altresì: (i) le linee guida approvate dal Consiglio dell’ANAC, nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 (di seguito le **“Linee Guida ANAC”**, consultabili al seguente [link](#)); (ii) la guida operativa per gli enti privati, adottata da Confindustria nell’ottobre 2023 (di seguito la **“Guida Operativa Confindustria”**, consultabili al seguente [link](#)).

Obiettivi del documento

La società **Valt Plastic S.r.l.**, con sede legale in Via Industriale n. 497, 23010 - Berbenno di Valtellina (SO), N. REA SO - 28890, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese 00109760140, P.IVA. 00673570149, rappresentata dal suo legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche la **“Società”** o **“VALT”**), in applicazione della normativa sopra richiamata e tenendo in debita considerazione le Linee Guida ANAC e la Guida Operativa Confindustria, adotta la seguente procedura dedicata alla gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing (di seguito la **“Procedura WB”**), sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 del Decreto WB.

Il presente documento ha dunque i seguenti obiettivi:

- (i) descrivere e disciplinare i vari canali predisposti dalla Società per effettuare le segnalazioni;
- (ii) individuare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni (c.d. **“Segnalanti”**);
- (iii) definire le condotte o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

- (iv) definire le modalità per effettuare le segnalazioni in modo corretto, prevenendo eventuali usi scorretti o abusi;
- (v) definire e disciplinare il procedimento di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi.

Si precisa a tal proposito che, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la Società si è già dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo di un Codice Etico (di seguito, il “**Modello 231**”).

Si precisa inoltre che la Società ha impiegato negli ultimi dodici (12) mesi una media di lavoratori subordinati inferiore a cinquanta (50).

Ambito di applicazione

La Procedura WB della Società Valt Plastic S.r.l. si applica a tutti i soggetti Segnalanti e Segnalati (come di seguito meglio definiti) e a tutte le figure e le funzioni aziendali della Società coinvolte nella gestione delle segnalazioni.

Sezione II

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. Definizioni

Ai fini della Procedura WB, i termini con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito indicato:

- **“Codice della Privacy”** indica il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato;
- **“Contesto Lavorativo”** indica le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto WB, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione;
- **“Decreto WB”** indica il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937;
- **“GDPR”** indica il Regolamento UE 2016/679;
- **“Gestore della Segnalazione”** indica la persona fisica o giuridica incaricata della gestione delle Segnalazioni. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto WB dovrà essere *“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”*. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e le funzioni aziendali coinvolte siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR. Il Gestore della Segnalazione di VALT è indicato di seguito al paragrafo 5.1 seguente;
- **“Procedura WB”** indica il presente documento, comprensivo dei suoi eventuali allegati;
- **“Segnalante”** (o **“Soggetto Segnalante”**) indica la persona fisica che effettua la Segnalazione conformemente alla presente Procedura WB;
- **“Segnalato”** (o **“Soggetto Segnalato”**) indica la persona fisica o giuridica alla quale viene attribuita la Segnalazione dal Segnalante o che viene comunque implicata nella Segnalazione;
- **“Segnalazione”** indica la comunicazione scritta o orale effettuata nel rispetto della presente Procedura WB dal Segnalante attraverso uno dei Canali di seguito descritti, come meglio disciplinata al paragrafo 3 seguente;
- **“Violazione”** indica comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, o l'interesse pubblico, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2. Soggetti Segnalanti

Possono effettuare una Segnalazione esclusivamente i Soggetti Segnalanti, che sono:

- coloro che sono stati assunti dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale;
- coloro che hanno stipulato con la Società un contratto di lavoro autonomo;
- i collaboratori coordinati e continuativi della Società;
- gli stagisti, tirocinanti e i volontari presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche solo in via di fatto) della Società;
- gli azionisti della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano altresì nella definizione di Soggetti Segnalanti i seguenti soggetti:

- i soggetti il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i soggetti che lavorano per la Società durante il periodo di prova;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con la Società è già terminato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutti coloro che non rientrano nei casi sopra elencati NON possono effettuare Segnalazioni ai sensi della presente Procedura WB.

3. Le Segnalazioni

3.1 L'oggetto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni effettuate dai Segnalanti (con le modalità descritte nei paragrafi successivi) possono avere ad oggetto le Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, o l'interesse pubblico, in ogni caso di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.

In particolare, la Segnalazione deve avere ad oggetto Violazioni che consistono in:

- (a) **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello 231;**
- (b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai **seguenti settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- (c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- (d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- (e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Tali Violazioni possono essere:

- Violazioni già commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

NON possono, invece, essere oggetto di Segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto WB, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili, NON sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

Valgano come mero esempio di Violazione che può essere oggetto di una Segnalazione le seguenti condotte: (i) un accordo con un fornitore per far risultare come eseguita una prestazione in realtà inesistente, così da permettere al fornitore di emettere comunque la fattura; (ii) una promessa o una dazione di denaro ad un pubblico ufficiale impegnato in attività ispettiva nei confronti dell'azienda, al fine di mitigare o escludere conseguenze negative per l'azienda; (iii) falsificare un documento ufficiale, al fine di ingannare un'autorità o soggetti terzi così procurando un vantaggio all'azienda; (iv) distruggere documenti e/o omettere la consegna degli stessi all'autorità richiedente, al fine di impedire l'emersione di fatti pregiudizievoli per l'azienda; (v) omettere l'installazione dei presidi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in azienda, al fine di generare un notevole risparmio sulle spese.

3.2 Il contenuto minimo della Segnalazione

Per essere valida, la Segnalazione deve essere il più possibile dettagliata e circostanziata. Il Soggetto Segnalante, al momento della Segnalazione, deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere

che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa e del Decreto WB.

In ogni caso, la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi fondamentali:

- **oggetto:** il Segnalante deve indicare in modo preciso e completo tutte le circostanze di luogo e di tempo relative ai fatti/comportamenti che assume integrare una Violazione;
- **Soggetto Segnalato:** il Segnalante deve indicare le generalità o quantomeno tutti gli elementi necessari per identificare il presunto autore della Violazione oggetto della Segnalazione, nonché ogni altra persona eventualmente coinvolta nella vicenda.

Oltre agli elementi minimi ed essenziali, la Segnalazione può anche contenere:

- le **generalità del Segnalante:** la Società accetta anche le segnalazioni effettuate in forma anonima, purché vi siano tutti gli elementi essenziali sopra descritti;
- la eventuale **documentazione** a supporto della Violazione oggetto della Segnalazione;
- **ogni altra informazione** necessaria per permettere al Gestore della Segnalazione di verificare la fondatezza della Segnalazione.

4. I Canali di Segnalazione interni

La Società mette a disposizione dei Segnalanti diversi canali interni per effettuare le Segnalazioni (“**Canali di Segnalazione**”), sia in forma scritta che in forma orale.

I Canali di Segnalazione interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, protezione dei dati personali e la riservatezza:

- dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- del contenuto della Segnalazione;
- della documentazione relativa alla Segnalazione.

4.1. Le Segnalazioni in forma scritta

Le Segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate tramite il portale “Whistlelink”.

In particolare, il Canale di Segnalazione ospitato sul portale Whistlelink è strutturato in modo da:

- garantire la massima riservatezza del Soggetto Segnalante (anche ove la Segnalazione non sia in forma anonima) e la massima protezione dei dati personali trattati. Ciò avviene tramite l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento, tra le quali, in particolare:
 - crittografia dei dati in transito e a riposo;
 - autenticazione sicura a più fattori;
 - registri delle azioni e dei dati;

- rigoroso controllo dell'accesso degli utenti;
- test di penetrazione esterna;
- ridondanza dei dati;
- permettere al Segnalante di decidere se effettuare la Segnalazione in forma anonima, senza fornire le sue generalità;
- permettere l'accesso alle Segnalazioni al solo Gestore delle Segnalazioni, escludendo chiunque altro (compreso il vertice aziendale);
- essere sempre attivo, 24h su 24 e 7 giorni su 7.

Di seguito è indicato il link (per esteso) di accesso alla procedura per effettuare la Segnalazione tramite il portale Whistlelink:

Per inviare la Segnalazione, il Soggetto Segnalante deve seguire i passaggi indicati nella pagina del portale Whistlelink. In particolare, dovrà: (i) decidere se effettuare una segnalazione anonima oppure se indicare i suoi dati anagrafici e di contatto; (ii) indicare il Soggetto Segnalato (cioè la persona che avrebbe commesso la violazione); (iii) fornire tutte le circostanze di quanto accaduto; (iv) allegare ogni eventuale documento a supporto della segnalazione; (v) confermare i dati e le informazioni inseriti e proseguire sino all'invio definitivo della segnalazione.

4.2. La Segnalazione in forma orale tramite richiesta di incontro in presenza

Le Segnalazioni tramite richiesta di incontro in presenza possono essere effettuate direttamente al Gestore delle Segnalazioni, a cui il Soggetto Segnalante dovrà rivolgersi in forma scritta, tramite il portale Whistlelink.

Se per qualsivoglia ragione il portale Whistlelink non dovesse funzionare o il Segnalante non dovesse avere la possibilità di accedervi, il Segnalante potrà richiedere un incontro in presenza tramite invio di lettera raccomandata r/r al Gestore delle Segnalazioni all'indirizzo di seguito indicato:

- *Avv. Marco Rinaldi, Via Antonio Fogazzaro n. 8, 20135 - Milano (MI).*

L'appuntamento dovrà essere fissato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

5. Il procedimento di gestione delle Segnalazioni

5.1. Il Gestore delle Segnalazioni di VALT

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto WB, VALT ha identificato come Gestore delle Segnalazioni l'**Avv. Marco Rinaldi**. Il Gestore delle Segnalazioni è stato adeguatamente nominato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il Gestore delle Segnalazioni è l'unico soggetto autorizzato a ricevere le Segnalazioni e ad accedere al portale Whistlelink con le credenziali che permettono di vedere e gestire le Segnalazioni effettuate tramite quel Canale di Segnalazione.

I compiti del Gestore delle Segnalazioni sono:

- (a) dare al Segnalante diligente avviso di ricevimento e diligente seguito alla Segnalazione;
- (b) valutare la completezza e la fondatezza delle informazioni ricevute con la Segnalazione;
- (c) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- (d) interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto WB ed alla presente Procedura;
- (e) svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto WB ed alla presente Procedura.

Le Segnalazioni effettuate ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni possono tuttavia essere considerate valide ai fini della presente procedura, a patto che il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa. Il destinatario della Segnalazione dovrà trasmettere la Segnalazione al Gestore delle Segnalazioni, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto WB, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto WB e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

5.2. Il procedimento di gestione delle Segnalazioni

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni adottato dalla Società è suddiviso nelle seguenti fasi:

- (1) Ricezione e registrazione della Segnalazione;
- (2) Classificazione preliminare della Segnalazione;
- (3) Attività di indagine e riscontro al Segnalante;
- (4) Conclusione del procedimento;
- (5) Archiviazione e conservazione della documentazione.

5.3. Ricezione e registrazione della Segnalazione (1)

A seguito della ricezione di una Segnalazione, il Gestore della Segnalazione invia al Segnalante un avviso di ricevimento entro sette (7) giorni dalla data della ricezione della Segnalazione. Tale avviso di ricevimento ha esclusivamente la finalità di confermare al Segnalante l'avvenuta ricezione della Segnalazione e non implica alcuna valutazione sull'ammissibilità o sul merito della Segnalazione stessa.

Il Gestore della Segnalazione attribuisce alla Segnalazione un codice identificativo progressivo univoco.

Il Canale di Segnalazione interno sul portale Whistlelink prevede in automatico la registrazione della Segnalazione, che contiene le seguenti informazioni:

- codice identificativo e codice di verifica della Segnalazione, che permettono al Segnalante di monitorare la Segnalazione e interagire con il Gestore delle Segnalazioni;
- riepilogo delle informazioni e della documentazione inserite nella Segnalazione;
- data di invio della Segnalazione;
- data di ultimo aggiornamento dello stato della Segnalazione;
- lo stato di avanzamento della Segnalazione.

Il Segnalante, utilizzando i codici identificativo e di verifica, può altresì integrare la Segnalazione, fornendo ulteriori informazioni oppure allegando nuovi documenti.

5.4. Classificazione preliminare della Segnalazione (2)

Il Gestore delle Segnalazioni provvede senza ritardo alla classificazione della Segnalazione ricevuta, attraverso una valutazione preliminare relativa alla sussistenza dei requisiti minimi (descritti sopra al paragrafo 3.2) e quindi alla sua procedibilità, eventualmente chiedendo al Soggetto Segnalante integrazioni delle informazioni già fornite o nuove informazioni e/o documenti ulteriori.

In primo luogo, il Gestore delle Segnalazioni deve verificare la procedibilità della Segnalazione, in base ai presupposti soggettivi (per la definizione di Soggetto Segnalante vedi sopra al paragrafo 2) ed oggettivi (per l'individuazione dell'oggetto della Segnalazione vedi sopra al paragrafo 3.1). All'esito di tale verifica preliminare, la Segnalazione può essere:

- (a) **procedibile**, se (i) proviene da uno dei Soggetti Segnalanti (requisito soggettivo) e (ii) ha ad oggetto fatti o condotte che rientrano nell'oggetto della Segnalazione (requisito oggettivo); oppure
- (b) **improcedibile**, se manca anche solo uno dei due requisiti soggettivo o oggettivo.

In secondo luogo, se la Segnalazione è ritenuta procedibile, il Gestore delle Segnalazioni prosegue nel valutare l'ammissibilità della Segnalazione. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; (ii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta:

- (a) **ammissibile**; oppure
- (b) **inammissibile**, per: (i) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; (ii) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; (iii) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne

la comprensione agli uffici o alla persona preposti; (iv) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di Violazioni.

Se la Segnalazione è ritenuta improcedibile o inammissibile, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione della Segnalazione e può ritenere opportuna la trasmissione degli atti alla competente funzione aziendale e dare comunicazione al Segnalante.

5.5. *Attività di indagine e riscontro al Segnalante (3)*

Se la Segnalazione è ritenuta procedibile e ammissibile, il Gestore delle Segnalazioni procede con le verifiche e le indagini ritenute più opportune per decidere nel merito la fondatezza della Segnalazione. A tal fine, il Gestore delle Segnalazioni può anche chiedere al Soggetto Segnalante l'integrazione delle informazioni già fornite o nuove informazioni/documenti, eventualmente organizzando anche un incontro.

Il Segnalato può essere sentito o può fornire osservazioni scritte durante il procedimento di gestione della Segnalazione. Se ne fa richiesta, deve essere sentito.

Nel condurre le attività di indagine, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di soggetti professionisti esterni (esperti in grado di fornire le competenze richieste per la valutazione della Segnalazione) o di soggetti interni appartenenti alle funzioni aziendali, sempre nel rispetto delle dovute garanzie di riservatezza e tutela del Segnalante e del Segnalato.

Entro tre (3) mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, decorrenti dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni deve dare un **riscontro al Segnalante** circa lo stato di avanzamento del procedimento di gestione della Segnalazione. Va precisato che il riscontro al Segnalante può avere natura definitiva se le attività di indagine possono ritenersi concluse, interlocutoria se sono necessari ulteriori accertamenti. Il riscontro al Segnalante può quindi avere ad oggetto:

- (a) l'avvenuta **archiviazione della Segnalazione** (con obbligo di motivazione);
- (b) l'avvenuto **accertamento della fondatezza della Segnalazione** e la conseguente trasmissione agli organi competenti;
- (c) l'**attività svolta sino a quel momento e/o l'attività che si intende svolgere**, se il riscontro ha natura interlocutoria. In quest'ultimo caso, il Gestore della Segnalazione fornirà al Segnalante un successivo riscontro, al termine delle attività ancora da svolgere.

5.6. *Conclusione del procedimento (4)*

All'esito delle indagini di cui alla fase (3) precedente, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto, nel quale dovrà indicare:

- (a) la descrizione della Violazione oggetto della Segnalazione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo rilevanti;
- (b) un resoconto delle attività effettuate durante il procedimento di gestione della Segnalazione;
- (c) l'esito della sua attività corredato da una sintetica ricostruzione dell'analisi effettuata per giungere a tale esito. Con specifico riferimento all'esito, la Segnalazione può essere **fondata**

oppure **infondata**, a seconda che il Gestore delle Segnalazioni ritenga che la Violazione oggetto della Segnalazione sia effettivamente stata posta in essere dal Soggetto Segnalato.

Se la Segnalazione è fondata, il Gestore delle Segnalazioni trasmette il suo rapporto scritto alle funzioni aziendali competenti affinché queste intraprendano tutte le azioni conseguenti (anche disciplinari) di loro competenza. Laddove, invece, la Segnalazione risulti infondata, il Gestore delle Segnalazioni ne dispone l'archiviazione, fornendo adeguata motivazione.

Se, invece, risultano elementi sufficienti per ritenere che il Soggetto Segnalante abbia effettuato una Segnalazione manifestamente infondata per dolo o colpa grave, trasmette il rapporto scritto alle competenti funzioni aziendali affinché queste intraprendano tutte le azioni conseguenti (anche disciplinari) di loro competenza e dispone l'archiviazione della Segnalazione.

Laddove la Segnalazione riguardi Soggetti Segnalati appartenenti ai vertici aziendali competenti per valutare il rapporto scritto conclusivo del procedimento di gestione della Segnalazioni e/o competenti ad applicare le sanzioni disciplinari, il Gestore della Segnalazione trasmette il rapporto scritto direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Laddove la Segnalazione riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, il Gestore delle Segnalazioni trasmette il rapporto scritto direttamente ai soci della Società.

5.7. Archiviazione e conservazione della documentazione (5)

La documentazione relativa alle Segnalazioni non dichiarate improcedibili o inammissibili, compresi i dati personali ivi contenuti, è conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni decorrenti dalla data del rapporto scritto conclusivo. Se viene avviato un procedimento giudiziale o disciplinare per gli stessi fatti oggetto della Segnalazione, la documentazione potrà essere conservata anche oltre il termine di cinque (5) anni menzionato, sino alla conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare.

La documentazione relativa alle Segnalazioni dichiarate improcedibili o inammissibili, compresi i dati personali ivi contenuti, è conservata per un massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data del rapporto scritto conclusivo.

6. Il Canale di Segnalazione esterno e la divulgazione

Accanto ai Canali di Segnalazione interni, il Decreto WB prevede la possibilità di effettuare le Segnalazioni tramite il Canale esterno predisposto e gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). Il Canale esterno ANAC può essere utilizzato se:

- il Canale di Segnalazione interno non è attivo oppure se è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione tramite un Canale di Segnalazione interno ma tale Segnalazione non ha avuto seguito;

- il Soggetto Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la Segnalazione effettuata tramite Canale di Segnalazione interno non verrebbe presa in considerazione o comporterebbe un rischio di ritorsione; oppure
- il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Accanto ai Canali di Segnalazione interni ed esterni, il Decreto WB prevede poi un ulteriore mezzo di segnalazione: la divulgazione pubblica, attraverso la quale le informazioni sulle Violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica è utilizzabile se:
- il Soggetto Segnalante non ha ottenuto riscontro né alla Segnalazione effettuata tramite Canale interno né tramite il Canale esterno in termini ragionevoli;
- il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione effettuata tramite Canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

7. Tutele e divieto di ritorsione

Per favorire le Segnalazioni, il Decreto WB introduce importanti tutele per proteggere il Soggetto Segnalante da possibili ritorsioni o conseguenze pregiudizievoli, anche solo potenziali, derivanti direttamente o indirettamente dalla Segnalazione.

In particolare, il Decreto WB protegge il Segnalante attraverso:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;
- il divieto di ritorsioni nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali tutele trovano applicazione a condizione che: (i) il Soggetto Segnalante, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni oggetto della Segnalazione fossero vere e rientrassero nel perimetro dell'oggetto delle Segnalazioni (descritto sopra al paragrafo 3.1); (ii) sia stata rispettata la presente procedura; e (iii) non venga accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità civile (esclusa l'ipotesi di colpa lieve) o penale del Segnalante per fatti di diffamazione o calunnia.

Le tutele previste per il Segnalante si applicano anche ai seguenti soggetti (tutti insieme, “**Soggetti Tutelati**”):

- il “**Facilitatore**” (le persone fisiche che, operanti nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione);

- le persone fisiche appartenenti al medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e legate a quest'ultimo da legami affettivi o di parentela (entro il quarto grado);
- i colleghi del Segnalante, appartenenti al medesimo Contesto Lavorativo, con cui il Segnalante stesso ha rapporti stabili ed abituali;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

La violazione delle tutele anzi descritte può essere motivo di responsabilità disciplinare e può essere sanzionata da ANAC a norma dell'art. 21 del Decreto WB.

7.1. Obbligo di riservatezza

Uno dei più rilevanti presidi per tutelare il Segnalante (o gli altri Soggetti Tutelati) è l'obbligo di garantire la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata. La riservatezza deve essere garantita da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di gestione delle Segnalazioni, quale che sia il Canale di Segnalazione scelto dal Segnalante.

La Società garantisce la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e di tutti gli altri soggetti eventualmente menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. L'identità del Segnalante non può mai essere rivelata senza il suo consenso libero ed espresso.

Va precisato inoltre che l'identità del Segnalante:

- nell'ambito di un procedimento penale, è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito di un procedimento disciplinare, non può essere rivelata se la contestazione sia fondata su elementi ulteriori e distinti rispetto alla sola Segnalazione. Invece, laddove la contestazione si fondi sulla Segnalazione e risulti indispensabile conoscere l'identità del Segnalante per garantire al soggetto incolpato il diritto di difesa, la Segnalazione potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare solo ove il Segnalante presti per iscritto il suo consenso alla rivelazione della sua identità. In questo caso, al Segnalante deve essere dato previo avviso scritto delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione della sua identità e delle conseguenze circa la mancata prestazione del suo consenso.

7.2. Divieto di ritorsione

I Segnalanti (o gli altri Soggetti Tutelati) non devono subire alcuna ritorsione in conseguenza della Segnalazione effettuata. Per ritorsione si intende ogni comportamento, attivo o omissivo, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, che possa arrecare un danno ingiusto al Segnalante.

A titolo esemplificativo, sono possibili ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ogni atto ritorsivo è considerato nullo.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere e gestire ogni comunicazione relativa ad atti ritorsivi. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione deve dunque segnalare tale circostanza direttamente ad ANAC, attraverso le modalità stabilite sul sito <https://www.anticorruzione.it/>.

La tutela contro le ritorsioni è prevista a condizione che: (a) il Segnalante, al momento della Segnalazione, avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina; e congiuntamente (b) la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto del Decreto WB e della presente Procedura WB. Il Segnalante, dunque, deve evitare di effettuare Segnalazioni basate su semplici supposizioni o su “voci di corridoio”.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il Segnalante perde la protezione: (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi, al Segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

7.3. *La limitazione di responsabilità*

Ulteriore presidio a tutela del Segnalante è la limitazione della sua responsabilità penale, civile e amministrativa per la rivelazione e la diffusione di alcune categorie di informazioni. Il Segnalante, invero, non risponde per le seguenti condotte: rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.); violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore; violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali; rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tale presidio opera a condizione che: (a) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione oggetto di Segnalazione; e congiuntamente (b) la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto WB per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la Violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla Segnalazione).

Va precisato che la limitazione di responsabilità non opera invece con riferimento alle condotte illecite poste eventualmente in essere dal Segnalante nel procurarsi le informazioni (ad es., accedendo abusivamente ad un sistema informatico).

8. **Il trattamento dei dati personali**

La gestione delle Segnalazioni interne comporta il trattamento di dati personali o particolari (in passato indicati come “dati sensibili”) da parte della Società, nella sua qualità di titolare del trattamento, e da parte del Gestore delle Segnalazioni, nella sua qualità di responsabile del trattamento per conto della Società.

La Società assicura che tutti i dati personali o particolari sono trattati secondo i principi e le norme di cui al GDPR e al Codice della Privacy. In particolare:

- tutte le attività di trattamento sono effettuate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e seguenti e 24-25 del GDPR;
- la Società, in qualità di titolare del trattamento, fornisce ai Soggetti Segnalanti adeguata informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR;
- i dati personali o particolari vengono trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e successivamente vengono conservati per il periodo stabilito al paragrafo 5.7 (sopra);
- la Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la massima sicurezza dei dati personali o particolari durante tutta la gestione delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- è stata effettuata la valutazione di impatto (o DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, come stabilito dall'art. 13 del Decreto WB;
- il Gestore delle Segnalazioni è stato nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

- i dati personali o particolari trattati nell'ambito della gestione delle Segnalazioni non verranno trasferiti all'esterno dello SEE (Spazio Economico Europeo). La Società garantisce che eventuali trasferimenti di dati personali o particolari all'esterno dello SEE saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Capo V del GDPR (artt. 44 e seguenti);
- la Società garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione). Va tuttavia precisato che l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di Whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy, nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

Come già detto in precedenza, l'accesso ai dati personali o particolari trattati nell'ambito della gestione delle Segnalazioni è consentito al solo Gestore delle Segnalazioni. Eventuali trasmissioni di tali dati verso altri soggetti dovranno essere effettuate dal Gestore delle Segnalazioni nel rispetto della massima riservatezza del Segnalante e del Segnalato nonché in ottemperanza alla normativa applicabile.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle Segnalazioni Whistleblowing si prega di fare riferimento all'informativa privacy oppure di scrivere all'indirizzo e-mail **privacy@valt.it**

9. Il sistema disciplinare

Il mancato rispetto della presente Procedura WB può comportare responsabilità disciplinare e conseguentemente l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto del codice disciplinare della Società, del Modello 231, della normativa applicabile e del CCNL di riferimento.

In particolare, costituiscono violazioni disciplinari le seguenti condotte:

- la commissione di qualsiasi ritorsione;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di Whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle Segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la Segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la diffamazione o la calunnia commessa dal Segnalante ed accertata con sentenza (anche di primo grado) oppure la sua responsabilità per dolo o colpa grave.

10. Pubblicazione della Procedura

La presente Procedura viene pubblicata sul sito web di VALT e viene resa disponibile presso la sede operativa aziendale in modalità cartacea e tramite il portale HR (se disponibile).